



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011

COPIA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 3 del 29-01-2020**

Convocazione: Prima

Riunione: Straordinaria

**OGGETTO: Criteri per la determinazione del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica o con cambio di destinazione d'uso (art. 16 comma 4 lett. d-ter del DPR 380/2001, come aggiunto dalla legge 164/2014).**

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di gennaio, in CASTEL DI LAMA, convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:15 il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

BOCHICCHIO MAURO	P	FAZZINI CINZIA	P
GAGLIARDI GABRIELE	P	Camela Vincenzo	P
CELANI ROBERTA	P	PERONI CINZIA	P
MATTONI MARCO	P	RUGGIERI FRANCESCO	A
CANNELLA PAOLA	P	SILVESTRI PIO	P
CRISTOFORI LUCA	P	FABIANI MARIA VITTORIA	P
ACCORSI NICOLA	P		

**presenti n. 12**

**assenti n. 1**

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal Regolamento, essendo la Prima convocazione, BOCHICCHIO MAURO nella sua qualità di SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta é Pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;

il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

-con l'art. 17, co. 1, lett g) della legge 164/2014 (di conversione del Decreto-Legge n. 133/2014, c.d. "Sblocca Italia"), in aggiunta all'art. 16 comma 4 (Contributo per il rilascio del permesso di costruire) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è stata aggiunta la lettera d-ter, contenente un ulteriore parametro per la definizione delle tabelle parametriche di determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, denominato "contributo straordinario" e relativo alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso;

- in particolare, il citato art. 16, comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., recita testualmente: *"alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche"*;

**-Considerato** che tali modifiche normative denotano la volontà di stimolare la trasformazione di aree non attuate dalla pianificazione urbanistica vigente, a condizione che le trasformazioni portino vantaggi non solo al privato attuatore, bensì anche alla parte pubblica, contemperando interessi privati e interessi pubblici attraverso l'attuazione di varianti urbanistiche o laddove venga ravvisato un concreto interesse pubblico nella proposta di intervento;

**-Rammentato** che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 4545 del 13 luglio 2010, - emessa in relazione all'istituto introdotto da alcune Regioni, prima della modifica all'atto dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 - aveva già chiarito che la predeterminazione del contributo straordinario rispetta l'esigenza di "garantire la par condicio fra i proprietari di suoli soggetti a eguale disciplina urbanistica" attraverso la definizione dei termini e delle modalità della contropartita che i soggetti aderenti all'accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990 devono assicurare all'Amministrazione in cambio della maggiore volumetria edificabile che il Piano Regolatore Generale consente di attribuire loro;

**-Constatato**, dalle norme e dalla giurisprudenza sopra citate, che il “contributo straordinario” si configura, pertanto come onere ulteriore rispetto a quello c.d. ordinario dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, rapportato all’aumento di valore che le aree e gli immobili avranno per effetto delle varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazioni d’uso. Il “maggior valore” da calcolarsi e versare al Comune, concretizza una “perequazione dei valori”, nell’obiettivo di conseguire un’equità tra le scelte urbanistiche effettuate, soprattutto nei casi in cui le stesse si concretizzano con carattere di variante e/o deroga alle esistenti, e comportino l’attribuzione di un maggior valore (plusvalore) fondiario tra la situazione *ex ante* ed *ex post* rispetto alla variante o deroga stessa. Detto “maggior valore” deve essere suddiviso, in misura non inferiore al 50%, tra il Comune e la parte privata, e deve essere erogato dalla parte privata in favore del Comune sotto forma di contributo straordinario, monetizzato, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l’intervento, oppure mediante la cessione di aree o immobili da destinare a pubblica utilità;

**- Visto che**, al fine dell’applicazione delle norme di cui sopra, si rende pertanto necessario:

- 1) assumere criteri per la determinazione del "Contributo Straordinario", in particolare, per la quantificazione del valore economico che dovrà essere corrisposto dal privato al Comune sotto forma di versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo, per la realizzazione di opere pubbliche e servizi di utilità pubblica, nel contesto in cui ricade l'intervento, ovvero sotto forma di cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

-2)stabilire criteri e modalità, da utilizzare per il calcolo del maggior valore economico-finanziario degli interventi, che siano omogenei e univocamente definiti per tutti i soggetti attuatori;

**-Visto** e considerato che, in base al comma 4 dell’art. 16 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., il Comune provvede ad adeguare le tariffe per gli oneri di urbanizzazione con il suddetto ulteriore parametro (previsto dalla lettera d-ter del citato articolo-comma): in caso di legislazione regionale vigente con l’individuazione dei criteri per la determinazione e la modalità di versamento del contributo straordinario, in caso di mancato intervento regionale, il comma 5 del suddetto articolo prevede che il Comune provveda provvisoriamente con deliberazione del consiglio comunale utilizzando i criteri indicati al su citato comma 4; (cfr: 4. *L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: 4-bis. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali. (comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014.- 5. Nel caso*

*di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis (comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014”.*

**Posto che:**

- **La Regione Marche** non ha ancora proceduto all'aggiornamento delle tabelle parametriche in questione, sulla base dei criteri di cui alla lettera d-ter del comma 4 dell'art. 16 D.P.R. n. 380/2001;

- **la Regione Marche** con legge 5 agosto 1992 n. 34, modificata dall'art. 27, l.r. 15 novembre 2010, n. 16, ha stabilito tuttavia che: *“1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce ed aggiorna almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 16 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. 2. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche ai sensi del comma 1 e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono in via provvisoria, con propria deliberazione.”*

-**Visto** e considerato che la Regione Marche, con Regolamento (DGR n. 1156/2012) dell'8.8.2012 recante linee guida dei Programmi operativi di riqualificazione urbana, all'art. 14 ha indicato le seguenti modalità di calcolo del plusvalore generato dalle trasformazioni, disciplinate nel testo normativo, attraverso il richiamo alle seguenti modalità alternative di calcolo:

*“a) modalità analitico estimativa plusvalore =  $V_m \text{ post} - V_m \text{ ante} - \text{costo di trasformazione}$*

*omissis....*

*b) modalità sintetica plusvalore =  $V_m \text{ post} - V_m \text{ ante}$*

*omissis...*

demandando all'amministrazione comunale di *“provvedere in via regolamentare.”*

-**Richiamata** l'esperienza di Comuni e Regioni italiane in tema, tra i quali, in particolare:

- la Deliberazione di Consiglio comunale di Falconara Marittima (AN), distinta con n. 31 dell'8.4.2016;

- la D.G.R. Regione Piemonte N. 22-2974 del 29.02.2016 (relativa al calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione, che si basa sulla stima analitica applicando il metodo del valore di trasformazione);

- Roma Capitale giusta deliberazione n. 128/2014, avente ad oggetto *“Regolamento concernente la "De- terminazione del contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'art. 20 delle Norme Tecniche di At- tuazione del Piano Regolatore Generale vigente e all'art. 14, comma 16, lett. f), della legge*

30 luglio 2010 n. 122”;

- Comune di San Benedetto del Tronto giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2017;

**-Constatato** che la modalità di stima del valore immobiliare attraverso il metodo analitico del Valore della Trasformazione è comunemente accettata ed adottata dagli Enti regionali e comunali dianzi citati ed è ordinariamente applicata nei giudizi di convenienza economica;

**-Rilevato** che il metodo analitico del valore di trasformazione- rispetto a quello “sintetico”- consente di valutare, ai fini del calcolo del “contributo straordinario”, anche interventi complessi, tenendo in considerazione, in particolare, anche i costi certificati ed asseverati dell’intervento medesimo, in dettaglio, rendendo la valutazione ed il calcolo, pertanto, più equi e di maggior livello di approfondimento;

**-Dato atto** che, con l’allegato documento recante criteri per la determinazione del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica di cui all’art. 16 comma 4 d-ter) DPR 380/2001, da intendersi qui per integralmente richiamato e trascritto, si intende adempiere a quanto previsto nelle sopra richiamate norme ed alle condizioni e motivazioni qui richiamate ed ivi meglio precisate e dettagliate;

**-Precisato** che, in ragione della necessità di determinare ed introitare il “maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica”, ai sensi dell’art. 16, comma 4 lett. d-ter) D.P.R. 380/2001 “in misura non inferiore al 50% tra il Comune e la parte privata”, si è reso opportuno e necessario stabilire, in via equitativa, in particolare, le seguenti percentuali del "Maggior Valore" calibrate rispetto alla tipologia dell'area oggetto di intervento, per il calcolo del Contributo Straordinario (CS):

- 50% - aree edificate

(aree in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq)

- 55% - aree parzialmente edificate

(aree ove l'edificazione esistente non raggiunge i parametri delle aree edificate di cui al punto precedente ma sono comunque superiori a quelli delle aree libere di cui al punto successivo)

- 60% - aree libere

(si considerano aree libere anche quelle in cui l'eventuale edificazione esistente non raggiunge la densità territoriale di 0,5 mc/mq).

**Precisato** inoltre che dall’applicazione del contributo straordinario restano esclusi, in particolare:

- gli interventi di cui all'articolo 17 comma 3 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ed ii., i quali sono espressamente esentati dal versamento del contributo di costruzione;
- le varianti di iniziativa pubblica ai PRG;
- gli interventi della LR Marche n. 17/2015 in ordine al recupero sottotetti;
- gli interventi ai sensi della LR Marche n. 22/2009 inerenti il Piano Casa;
- le varianti in attuazione dei procedimenti di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare (ex DL 112/2008 e ss.mm. Ed ii.) e la varianti attivate all'interno di Accordi di Programma;
- gli interventi di mutamento di destinazione d'uso, già previsti dalla strumentazione urbanistica vigente;

**-Rammentato che**, in forza del principio del *tempus regit actum*:

*-“l'Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell'adozione del provvedimento definitivo, quand'anche sopravvenuta, e non già, salvo che espresse norme statuiscono diversamente, quella in vigore al momento dell'avvio del procedimento”* (in tal senso Consiglio di Stato, sentenza n. 588/2006);

*- è stato chiarito infatti che “le operazioni di calcolo degli importi dovuti in relazione all'obbligazione contributiva correlata al rilascio di titoli edilizi (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) costituisce attività vincolata che si esplica in virtù dell'applicazione delle disposizioni normative disciplinanti la materia senza che possano residuare margini di discrezionalità...”* (cfr. Cons. Stato Sez. IV 19/7/2004 n. 5197)

**-Richiamato** l'orientamento consolidato della giurisprudenza, fondato sullo stesso tenore letterale dell'art. 16 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n° 380 (*“la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire” e “la quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio..”*), a mente del quale, i contributi concessori vanno stabiliti al momento del rilascio del permesso edilizio;

**Dato atto** che per effetto dell'adozione del presente atto devono considerarsi decadute le antecedenti disposizioni emanate in materia, in contrasto ed incompatibili con lo stesso, con la precisazione, ai sensi del combinato disposto dei comma 4bis e 5 dell'art. 16 D.P.R. n. 380/2001, che restano *“salve le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali”*;

**-Visto e considerato altresì** che la predetta *“quota di plusvalore”* deve essere erogata dalla parte privata sotto forma di contributo straordinario, vincolato alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi di pubblica utilità da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento e che, pertanto, si rende necessaria, nel Bilancio comunale di previsione annuale e triennale, l'istituzione di una risorsa di entrata ad hoc a titolo *“oneri straordinari ex art. 16 comma 4-*

d-ter) d.p.r. 380/2001", collegata a capitolo di spesa, di pari importo, entrata, destinata e vincolata alle finalità di cui al citato art. 16 comma 4 lett. d-ter) D.P.R. 380/2001;

**-Precisato** che, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 42 D.Lgs n. 267/2000 e l'articolo 48 del medesimo Testo Unico degli Enti locali, alla Giunta comunale spetta l'aggiornamento delle tariffe comunali, dipendente dall'entrata in vigore del presente atto deliberativo;

**-Dato atto che** la proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 (*1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile*), è sottoposta al parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica, in quanto Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio ed attività produttive ed, in relazione alle conseguenti variazioni sugli assetti in Entrata ed Uscita del Bilancio di previsione di competenza e triennale, derivanti dall'approvazione della proposta di deliberazione, per quanto sopra precisato, anche al parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area economica e finanziaria;

**-Ravvisata** l'opportunità e necessità di rendere i criteri allegati immediatamente eseguibili, unitamente all'atto deliberativo che li approva, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000, vista l'urgenza di provvedere, al fine del tempestivo introito di somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi di pubblica utilità;

**-Viste** le trascrizioni allegate alla Deliberazione di C.C. n. 47 del 13/12/2019, con la quale è stata rinviata a questa seduta l'approvazione della presente proposta, nelle quali si suggeriva di non prendere in considerazione il Valore di Mercato dell'O.M.I. (Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate) poiché non aggiornato dagli anni 2014-2015 a causa degli eventi sismici, e invece si suggeriva di utilizzare la banca dati immobiliari redatta dal Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno;

**-Considerate** le valutazioni fatte dall'Ufficio tecnico comunale a seguito delle trascrizioni sopra citate, si precisa che:

- i valori di mercato pubblicati dall'O.M.I. risultano essere aggiornati per il territorio del nostro Comune, mentre a seguito degli eventi sismici è rimasta sospesa la rilevazione nei comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Montegallo e Montemonaco;

-la banca dati immobiliari redatta dal Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno contiene valori di compravendita puntuali, acquisiti da atti notarili, mentre per il calcolo del "Contributo straordinario" risulta

necessario dover utilizzare un valore medio per il territorio comunale e per questo motivo si ritiene attendibile il valore di mercato dell'O.M.I.. Infatti altri Comuni limitrofi della Provincia di Ascoli Piceno per il criterio di calcolo di questo contributo hanno preso in considerazione il valore di mercato pubblicato dall'O.M.I.;

**-Visto** l'articolo 42, comma 2 lettera a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e richiamato l'articolo 16 comma 5 D.P.R. n. 380/2001 e ravvisata la competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente atto;

**VISTI:**

il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile area Tecnica con esito favorevole

ed

il parere di regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 dal Responsabile Area Finanziaria con esito favorevole;

**CON VOTAZIONE** espressa palesemente per alzata di mano che ottiene i seguenti risultati:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 9

Contrari n. 0

Astenuti n. 3 (Silvestri, Camela, Peroni)

**DELIBERA**

**1. di APPROVARE** ed adottare il documento allegato al presente atto, recante "Criteri per la determinazione del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica o con cambio di destinazione d'uso", da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo

**2. di STABILIRE**, in particolare, le seguenti percentuali del "Maggior Valore" indicate nel predetto allegato, calibrate rispetto alla tipologia dell'area oggetto di intervento, per il calcolo del Contributo Straordinario (CS) di cui all'art.16, comma 4, lettera d-ter), del D.P.R. 380/2001, come segue:

- 50% - aree edificate

(aree in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq

- 55% - aree parzialmente edificate

(aree ove l'edificazione esistente non raggiunge i parametri delle aree edificate di cui al punto precedente ma sono comunque superiori a quelli delle aree libere di cui al punto successivo)

- 60% - aree libere (si considerano aree libere anche quelle in cui l'eventuale edificazione esistente non raggiunge la densità territoriale di 0,5 mc/mq).

**3. di DARE ATTO** che con l'entrata in vigore dei "criteri per la determinazione del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 d-ter) DPR 380/2001", devono intendersi abrogate le eventuali precedenti disposizioni regolamentari comunali emanate in materia, in contrasto con gli stessi, mentre restano "salve", per espressa previsione dei comma 4bis e 5 dell'art. 16 D.P.R. n. 380/2001, "le diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali";

**4. Di precisare che dall'applicazione del "contributo straordinario" sono esclusi:**

- gli interventi di cui all'articolo 17 comma 3 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm. ed ii., i quali

sono già espressamente esentati dal versamento del contributo di costruzione;

- gli interventi della LR Marche n. 17/2015 in ordine al recupero sottotetti;

- gli interventi ai sensi della LR Marche n. 22/2009 e ss.mm.ii inerenti il Piano Casa;

- le varianti in attuazione dei procedimenti di valorizzazione del patrimonio pubblico

immobiliare (ex DL 112/2008, convertito in L 6.8.2008 n. 133.art. 26-ter della L.R. Marche

n. 34/92 e ss.mm. e ii.) e le varianti attivate all'interno di Accordi di Programma;

- gli interventi di mutamento di destinazione d'uso, già previsti dalla strumentazione

urbanistica vigente;

**5. di DEMANDARE** a successiva deliberazione dell'organo esecutivo competente

l'aggiornamento delle tariffe comunali e degli oneri connessi e contributi di cui all'art. 16 del

dpr 380/2001, in ragione dell'entrata in vigore del presente atto deliberativo;

**6. di PROCEDERE** alla istituzione in variante al Bilancio di previsione triennale e annuale di competenza, di una risorsa di entrata per l'accertamento e successivo incasso degli "oneri straordinari-contributi straordinari ex art. 16 comma 4 lettera d-ter) dpr 380/2001" vincolata alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi di pubblica utilità in forza delle previsioni dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter) d.p.r. 380/2001, e un collegato capitolo di spesa, dell'importo pari alla previsione di entrata predetta, destinato alla realizzazione

di opere pubbliche e di servizi di pubblica utilità in forza delle previsioni e vincoli di destinazione di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter d.p.r. 380/2001;

7. di **PRECISARE** che, per quanto non previsto nel presente atto, trovano applicazione le disposizioni normative anche regionali vigenti in materia;

8. di **PRECISARE** altresì che resta salva la facoltà di questo Ente comunale di valutare, all'esito della verifica applicativa dei criteri oggetto di approvazione e della congruità dei valori di mercato forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, l'opportunità di modificare e/o integrare i valori di riferimento e le stesse modalità di calcolo.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

in considerazione dell'urgenza che riveste il provvedimento, in relazione alla necessità di determinare tempestivamente il "quantum" degli oneri di urbanizzazione esigibili ex art. 16 comma 4, lettera d-ter) D.P.R. n. 380/2001, al fine della sollecita possibilità di introito di somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche e di servizi di pubblica utilità, con votazione palese legalmente espressa dal medesimo esito

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs 267/200.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SEGRETARIO**  
F.to Travaglini Rinaldo

**IL SINDACO**  
F.to BOCHICCHIO MAURO

---

---

**La presente copia è conforme all'originale.**

Castel di Lama, addì 25-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

---

Reg.pubb.N. 263 li 25-02-2020

\*\*\*\*\*

Certificato di eseguita  
pubblicazione

\*\*\*\*\*

La pubblicazione all'Albo Pretorio  
è iniziata in data odierna.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Travaglini Rinaldo

| N. 263 del Reg.

| Il sottoscritto Segretario certi-  
| fica che la presente deliberazione  
| é stata pubblicata in copia allo  
| Albo Pretorio di questo Comune dal  
| 25-02-2020 al 11-03-2020 e che  
| contro di essa non sono/sono  
| pervenute opposizioni o ricorsi.

| Addì

**IL SEGRETARIO**